REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 1 – Finalità, contesto e principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, amministrative e organizzative dall'IPSIA "Dalmazio Birago", da parte del personale, degli studenti e dei soggetti terzi che operino per conto dell'Istituto.

Esso costituisce attuazione, sul piano prescrittivo, del Piano d'Istituto per l'intelligenza artificiale, ed è adottato in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la legge 23 settembre 2025, n. 132, le Linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito e la Determinazione AgID n. 17/2025.

Il Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell'Istituto in materia di innovazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti. Esso traduce in regole concrete i principi di prudenza, proporzionalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

Le limitazioni stabilite dal presente Regolamento riguardano l'intelligenza artificiale generativa[1] e, per quanto previsto dal presente Regolamento, le ulteriori funzioni di intelligenza artificiale dalle quali possano derivare rischi per l'apprendimento, per l'attendibilità dei contenuti, per la tutela dei dati personali o per i diritti delle persone.

L'uso degli strumenti è consentito nei limiti in cui risulti coerente con le finalità istituzionali e rispettoso dei principi di supervisione umana, responsabilità personale, trasparenza, tutela dei dati personali, non discriminazione ed equità.

In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo esclusivamente casi d'uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell'AI Act ed escludendo in modo espresso qualsiasi trattamento di dati personali mediante strumenti di IA.

L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dell'IA, coerente con la missione educativa della scuola e con il ruolo centrale della professionalità docente e amministrativa.

[1] Non sono pertanto soggette alle limitazioni previste dal presente Regolamento per l'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale generativa le funzioni che elaborano contenuti già in possesso dell'utilizzatore senza generare contenuti originali né fornire informazioni o risposte, come: la rimozione dello sfondo, il ritaglio e il ridimensionamento automatico delle immagini; la correzione e il miglioramento della qualità di immagini e registrazioni audio o video; la conversione di formato e il riconoscimento ottico dei caratteri; la trascrizione e la sottotitolazione di contenuti propri; la traduzione e la sintesi vocale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- alle attività svolte all'interno dell'Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;
- all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
- all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Per quanto riguarda l'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

Art. 3 – Ambiente digitale istituzionale e strumenti di IA eventualmente autorizzabili

L'Istituto ha adottato Google Workspace for Education quale ambiente digitale istituzionale per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche.

All'interno di tale ambiente sono previsti strumenti di intelligenza artificiale integrati e messi a disposizione dal fornitore, ed in particolare Google Gemini e Google NotebookLM. L'uso di tali strumenti, attualmente interdetto alle utenze dell'Istituto, potrà essere in futuro consentito, previa specifica valutazione dell'impatto e della coerenza con i principi e nei limiti previsti da questo Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento relative all'impiego operativo degli strumenti di IA si applicano esclusivamente agli strumenti e alle funzionalità formalmente autorizzati dall'Istituto.

L'uso di tali strumenti avviene nell'ambito delle valutazioni di impatto già effettuate sull'ambiente Google Workspace for Education, eventualmente integrate o aggiornate in relazione alle funzionalità di IA.

L'amministrazione potrà con specifici provvedimenti ammettere l'uso di ulteriori strumenti di IA previa valutazione dei rischi associati all'uso.

Art. 4 – Soggetti autorizzati all'uso degli strumenti di IA

È autorizzato all'uso degli strumenti di IA istituzionali di cui all'articolo 3 esclusivamente il personale scolastico, docente e ATA, per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

L'uso degli strumenti di IA deve essere sempre funzionale alle mansioni assegnate e coerente con i compiti istituzionali svolti.

L'utilizzo di strumenti di IA personali da parte dei dipendenti scolastici è ammesso esclusivamente qualora non comporti il trattamento di dati personali riferiti ad alunni, genitori, dipendenti o altri soggetti, né l'inserimento di documenti, dati o informazioni riservate dell'amministrazione, e nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

L'uso autonomo degli strumenti di IA da parte degli studenti mediante credenziali individuali dell'ambiente Google Workspace non è consentito, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudenziale, limitando gli usi autorizzati ai casi che, sulla base della valutazione effettuata dall'Istituto, non presentano rischi significativi e non rientrano tra le pratiche vietate né tra gli usi soggetti a specifici obblighi incompatibili con il presente Regolamento.

È vietato inserire, elaborare o far elaborare mediante strumenti di intelligenza artificiale dati personali riferiti agli studenti, alle famiglie, al personale scolastico o a qualunque altra persona fisica. Il divieto si applica a tutti i soggetti destinatari del presente Regolamento, compresi gli studenti, e a tutte le funzioni, generative e non generative.
Il divieto comprende in particolare: nominativi ed elementi identificativi; elaborati riconducibili a singoli studenti; immagini, registrazioni audio e video di persone; dati relativi alla salute, a bisogni educativi speciali, a situazioni familiari, sociali o disciplinari; atti amministrativi contenenti dati personali o non ancora pubblicati.
È in ogni caso escluso l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale sui contenuti dei documenti dell'inclusione — piani educativi individualizzati, piani didattici personalizzati, relazioni finali, verbali dei gruppi di lavoro operativi — e sulle comunicazioni relative a situazioni personali, disciplinari o di difficoltà di apprendimento. Il divieto riguarda l'immissione dei contenuti negli strumenti e non l'impiego di questi ultimi per attività preparatorie che non comportino la comunicazione di elementi riferibili alla persona interessata.
La rimozione del nominativo non è sufficiente quando il contesto renda comunque riconoscibile la persona. In tali ipotesi lo strumento non va utilizzato, e non è consentito ricorrere alla mera sostituzione dei dati identificativi.
Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli strumenti di IA.
Chiunque si avveda di aver inserito dati personali in uno strumento di intelligenza artificiale lo segnala senza ritardo al referente per l'intelligenza artificiale, che ne informa il Dirigente scolastico e il Responsabile della protezione dei dati.

Lo studente effettua la segnalazione al docente, che vi dà seguito secondo il comma precedente.
La segnalazione tempestiva è valutata favorevolmente e non dà luogo a provvedimenti disciplinari. Costituisce invece comportamento rilevante l'omessa segnalazione.

Art. 6 – Principi generali di utilizzo degli strumenti di IA

L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

- l'IA costituisce uno strumento di supporto e non sostituisce le funzioni educative, valutative, decisionali e professionali del docente o del personale amministrativo;
- ogni output generato dall'IA deve essere oggetto di controllo critico, revisione e validazione da parte di colui che utilizza lo strumento e che resta pienamente responsabile dei contenuti[2];

[2] Nella produzione mediante IA di contenuti didattici destinati direttamente agli studenti — in particolare materiali disciplinari, esercitazioni, prove di verifica, criteri di correzione e relative soluzioni — il docente deve operare nell'ambito delle conoscenze e delle competenze disciplinari e professionali che gli consentano di comprenderne, controllarne e validarne il contenuto.
L'IA non può pertanto essere utilizzata per supplire alla mancanza delle competenze necessarie a verificare la correttezza dei contenuti che vengono proposti agli studenti o utilizzati per verificarne gli apprendimenti.
Qualora l'IA introduca, anche all'interno di materiali relativi ad argomenti conosciuti dal docente, informazioni, nozioni, dati o contenuti che il docente non sia autonomamente in grado di validare, tali elementi devono essere verificati attraverso fonti attendibili e indipendenti dall'output dell'IA prima del loro utilizzo didattico. Il controllo umano non può pertanto ridursi alla semplice approvazione dell'output prodotto dall'IA, ma deve costituire una verifica effettiva della sua correttezza prima che esso venga utilizzato con gli studenti.
Tale principio non preclude l'utilizzo dell'IA come strumento tecnico o di supporto per attività che non comportino la trasmissione o la valutazione di contenuti disciplinari, quali, ad esempio, la produzione di elementi grafici, immagini, impaginazioni o soluzioni tecniche per la presentazione dei materiali.

- l'uso dell'IA deve essere trasparente: chi se ne avvale dichiara l'impiego dello strumento e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dall'IA;
- è vietato l'utilizzo dell'IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche, nonché per altri usi espressamente vietati dall'AI Act;
- l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Art. 7 – Attività didattiche: usi consentiti

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare strumenti di IA per:

- progettare unità di apprendimento e attività didattiche;
- predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi e rubriche valutative;
- predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, esclusivamente in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'IA (AI literacy), nelle quali gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula esclusivamente in forma dimostrativa e guidata dal docente, senza creazione di account studente né interazione diretta autonoma degli alunni con la piattaforma.

Art. 8 - Editing e correzione degli elaborati a fini formativi[3]

L'IA può essere utilizzata a supporto del docente per l'analisi e l'editing di elaborati degli studenti (previamente anonimizzati), per l'individuazione e la correzione di errori sulla base di criteri espliciti, oggettivi e preventivamente definiti dal docente, formalizzati attraverso griglie, criteri di correzione o istruzioni di editing (prompt), purché gli interventi prodotti siano verificabili dal docente e dallo studente. Tale attività deve avere una finalità formativa:
L'individuazione degli errori e il feedback prodotto devono costituire uno strumento per orientare successive attività di esercitazione, recupero e consolidamento, anche individualizzate sulla base degli errori effettivamente commessi dallo studente, favorendo un percorso di miglioramento mirato.
Prima dell'utilizzo mediante strumenti di IA, dagli elaborati devono essere rimossi i dati identificativi diretti e gli ulteriori elementi non necessari al trattamento. Qualora siano utilizzati codici, pseudonimi o altri identificativi sostitutivi, le informazioni che consentono di ricondurli all'identità dello studente devono essere conservate separatamente all'interno dell'ambiente scolastico e non devono essere comunicate al sistema di IA o a soggetti esterni non autorizzati.

[3] Editing/correzione e valutazione. Si tratta di due operazioni sostanzialmente diverse: l'individuazione e la correzione dell'errore possono essere supportate dall'IA; l'interpretazione del significato di quell'errore rispetto alle competenze e al percorso dello studente appartiene alla valutazione pedagogica e professionale del docente.
Ad esempio, se l'IA corregge "vivo a roma → vivo a Roma", sta effettuando un intervento la cui correttezza è oggettivamente verificabile sulla base di una regola ortografica già nota. Se invece, a partire dallo stesso errore o dalla sua ricorrenza nell'elaborato, stabilisce che "lo studente dimostra una competenza ortografica insufficiente", che "la competenza linguistica non raggiunge il livello atteso" oppure attribuisce all'elaborato un voto, ad esempio "5/10", sta formulando un giudizio valutativo sull'apprendimento dello studente e oltrepassa pertanto i limiti di utilizzo dell'IA previsti dal presente Regolamento.
Gli elaborati possono essere utilizzati mediante strumenti di IA esclusivamente quando, tenuto conto del contenuto e del contesto, non sia ragionevolmente possibile ricondurli a una persona fisica identificabile.

Il valore aggiunto dell'IA, in questo contesto, non consiste nel sostituire una competenza del docente, che rimane pienamente in grado di individuare e correggere autonomamente gli errori, ma nel ridurre il tempo necessario alle operazioni di editing e correzione oggettiva e nel restituire un output più ordinato, coerente e uniforme nei criteri di intervento, nonché di più immediata lettura e interpretazione rispetto alla correzione manuale sul testo. Il tempo così recuperato può rendere sostenibile un maggior numero di attività di esercitazione e di verifica formativa, consentendo di fornire feedback precisi, ordinati e individualizzati con maggiore frequenza. L'IA non sostituisce quindi l'attività didattica, ma contribuisce concretamente ad ampliarla e potenziarla.
Resta fermo, come già evidenziato, che l'interpretazione pedagogica dell'elaborato, la formulazione del giudizio e l'attribuzione della valutazione sono prerogativa esclusiva del docente e non possono, in alcun caso, essere
demandate all'IA. L'output dell'IA non costituisce autonomamente elemento valutativo e non può determinare, neppure indirettamente, il voto attribuito allo studente.

Art. 9 – Attività amministrative: usi consentiti

Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare gli strumenti e le funzioni di IA a supporto redazionale e organizzativo, e in particolare per: la predisposizione di bozze di circolari, avvisi e comunicazioni prive di dati personali; la sintesi di documenti normativi; la stesura di verbali e documenti di lavoro depurati da dati personali; l'organizzazione di flussi di lavoro e materiali di supporto interno; il supporto linguistico nella comunicazione con utenza non italofona.

Ogni atto prodotto con il supporto degli strumenti è oggetto di revisione e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile della correttezza, della completezza e della legittimità del contenuto.

Art. 10 — Soggetti terzi

Gli esperti esterni, i tutor, i formatori, i tirocinanti, i tutor aziendali dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e il personale di soggetti terzi che operino nell'ambito di attività dell'Istituto sono tenuti al rispetto del presente Regolamento.

Il rispetto del Regolamento è richiamato negli atti di incarico, nelle convenzioni e nei progetti formativi, ai quali il testo è allegato o comunque reso disponibile all'atto del conferimento.

Art. 11 – Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti a scuola

Gli studenti non utilizzano autonomamente strumenti di intelligenza artificiale generativa nell'ambito delle attività didattiche svolte a scuola. L'intelligenza artificiale generativa è presentata come oggetto di studio e di riflessione critica, non come strumento di lavoro individuale.

È invece consentita l'interazione diretta dello studente con lo strumento quando essa avvenga nell'ambito di un'attività didattica progettata, condotta e supervisionata dal docente secondo l'articolo 12.

Costituisce uso mediato l'impiego degli strumenti generativi nell'ambito di attività progettate e dirette dal docente, con esito analizzato in classe. Costituisce uso autonomo, non consentito dal presente Regolamento, l'impiego rimesso all'iniziativa dello studente quanto a occasione, finalità e utilizzo del risultato.
La limitazione dell'uso autonomo è posta a tutela del percorso di apprendimento, che presuppone l'elaborazione personale dei contenuti, e dell'attribuibilità allo studente del lavoro svolto. Essa tiene inoltre conto della necessità di consolidare preliminarmente la formazione del personale, di disporre di strumenti istituzionali adeguati e di completare l'alfabetizzazione degli studenti.

L'impiego degli strumenti generativi nelle attività con la classe avviene sotto la direzione del docente, con accesso mediante credenziali istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 12 — Modalità delle attività in classe

Le attività sono progettate in coerenza con i traguardi di alfabetizzazione previsti dal Piano d'Istituto, anche nell'ambito dell'educazione civica digitale, e non comportano in alcun caso l'immissione di dati personali.

Il docente conduce in classe dimostrazioni nelle quali è mostrato l'intero procedimento: la formulazione della richiesta, il contenuto ottenuto e la verifica della sua correttezza. Gli studenti possono concorrere a definire il contenuto delle richieste e, su indicazione del docente, formularle direttamente utilizzando il dispositivo o la postazione configurati con le credenziali istituzionali. L'analisi e la valutazione dell'esito sono in ogni caso condotte collettivamente sotto la guida del docente.

L'accesso e lo svolgimento delle attività devono avvenire nel rispetto dei divieti e delle garanzie di cui all'articolo 5.

Le richieste formulate durante le attività non riguardano persone reali appartenenti alla comunità scolastica né situazioni individuali. È ammesso, e anzi opportuno, formulare richieste dirette a far emergere errori, contenuti inventati o risposte stereotipate, quando ciò serva all'analisi critica del funzionamento dello strumento.

Non è consentito assegnare agli studenti compiti o attività il cui svolgimento richieda che essi ricorrano **autonomamente** a strumenti di intelligenza artificiale generativa, né subordinare la valutazione all'impiego di tali strumenti.

Art. 13 – Uso degli strumenti di IA da casa per attività scolastiche

L'Istituto è consapevole che gli studenti possono utilizzare, da casa, strumenti di IA liberamente reperibili online per attività personali o di studio.

In relazione all'impiego domestico dell'IA per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- non inserire dati personali propri o altrui, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali o dell'Istituto;
- non presentare come interamente propri elaborati prodotti in modo sostanziale dall'IA;
- dichiarare sempre l'eventuale uso dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi se ne è fatto uso;
- mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza delle informazioni e rielaborando i contenuti.

Qualora il docente abbia fondato motivo di ritenere che un elaborato sia stato prodotto, in tutto o in parte rilevante, mediante strumenti di intelligenza artificiale generativa, ovvero che ne sia stato fatto un uso non dichiarato, procede ad attività di verifica di natura didattica volte ad accertare le competenze effettivamente possedute.

Tali attività possono consistere in una prova in presenza, nella richiesta di rielaborazione dei contenuti, in un colloquio individuale sugli argomenti trattati o in un'esercitazione applicativa. Esse rientrano nell'autonomia professionale del docente, non costituiscono sanzione e hanno finalità valutativa.

Il docente informa lo studente delle ragioni della verifica e ne raccoglie le osservazioni.
L'accertamento non è condotto mediante strumenti automatici di rilevazione dell'uso dell'intelligenza

artificiale, il cui impiego non è consentito. Tali strumenti infatti non offrono garanzie di affidabilità, producono esiti non verificabili e possono penalizzare sistematicamente determinate categorie di studenti; il loro utilizzo comporterebbe inoltre l'immissione di elaborati riferibili a studenti in servizi esterni, in contrasto con l'art. 5.
L'accertamento si fonda esclusivamente su evidenze didattiche osservabili nel contesto scolastico.

L'obiettivo della verifica non è dimostrare che lo studente si sia avvalso degli strumenti, ma accertare il livello di competenza raggiunto. Qualora le attività di verifica evidenzino una significativa e documentata incongruenza tra le competenze dimostrate dallo studente e quelle richieste per la produzione dell'elaborato, il docente procede alla non validazione dell'elaborato e, ove necessario, alla ripetizione della prova.

L'uso non dichiarato dell'IA, quando accertato, costituisce comportamento scorretto contrario al Regolamento di Istituto e allo Statuto delle studentesse e degli studenti e può comportare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità:

- la valutazione negativa dell'elaborato;
- l'annullamento della prova;
- l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

Nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e nelle attività svolte presso soggetti ospitanti, lo studente si attiene alle disposizioni impartite dal soggetto ospitante. Resta fermo il divieto di trattare dati personali riferiti a persone dell'Istituto e di utilizzare le credenziali istituzionali per attività non riconducibili alla scuola.

Art. 14 – Divieti specifici

È fatto divieto di:

- utilizzare, mediante strumenti di IA personali non valutati e autorizzati dall'amministrazione, dati personali riferiti ad alunni, famiglie, dipendenti o altri soggetti, nonché documenti, dati o informazioni riservate
  dell'amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3;
- utilizzare strumenti di IA per il trattamento di dati personali o informazioni sensibili (categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati);
- impiegare l'IA per attività di sorveglianza, monitoraggio o controllo del comportamento degli studenti;
- utilizzare l'IA per dedurre emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche;
- affidare all'IA, in modo esclusivo o determinante, la valutazione degli apprendimenti;
- presentare elaborati generati dall'IA come interamente originali senza dichiararne l'uso.

Art. 15 – Responsabilità, controllo e governance

Il Dirigente scolastico è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento e vigila sul suo rispetto.

Il Gruppo di Lavoro per l'IA svolge funzioni consultive e di supporto al Dirigente nella definizione dei casi d'uso, nel monitoraggio delle pratiche di utilizzo e nella proposta di eventuali aggiornamenti del Regolamento.
Il DPO dell'Istituto è coinvolto qualora si intenda valutare l'introduzione di casi d'uso che comportino trattamento di dati personali o livelli di rischio più elevati.

L'eventuale autorizzazione di specifiche funzionalità di IA è subordinata alla verifica della loro compatibilità con le valutazioni e misure privacy applicabili all'ambiente istituzionale, nonché, ove necessario,

all'aggiornamento delle medesime e, ove previsto dalla normativa applicabile, alla preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 16 — Monitoraggio

Il referente per l'intelligenza artificiale, con il gruppo di lavoro, verifica l'attuazione del presente Regolamento con cadenza almeno annuale e ne riferisce al Dirigente scolastico.

La verifica riguarda in particolare: l'effettivo utilizzo degli strumenti ammessi e il rispetto del perimetro autorizzato; l'introduzione da parte dei fornitori di nuove funzioni generative negli applicativi in uso e lo stato della loro disattivazione; l'impiego di eventuali funzioni di accessibilità e tecnologie assistive; le segnalazioni pervenute e la loro gestione; le osservazioni del personale, degli studenti e delle famiglie.

Gli esiti della verifica sono presentati al Collegio dei docenti e costituiscono la base per la revisione di cui all'art. 18 e per la programmazione delle attività formative.

Il referente segnala al Dirigente scolastico, senza attendere la verifica annuale, le circostanze che richiedano un intervento immediato, e in particolare la disponibilità di nuove funzioni generative sulle utenze degli studenti e le difficoltà applicative che rendano una previsione del Regolamento inosservabile.

Art. 17 – Formazione e AI literacy

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, etici, organizzativi e metodologici.

Parallelamente, sono promosse attività di AI literacy rivolte agli studenti, finalizzate allo sviluppo di competenze di uso critico dell'IA e alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità connesse.

La formazione del personale costituisce presupposto essenziale per l'eventuale ampliamento futuro dei casi d'uso ammessi.

Art. 18 – Approvazione, entrata in vigore e revisione

Il presente Regolamento è deliberato dal Collegio dei docenti per gli aspetti didattici e metodologici e dal Consiglio d'Istituto in data 10/11/2026 con Delibera n. 34 per gli aspetti organizzativi e generali.

È pubblicato sul sito istituzionale, comunicato al personale e agli studenti e portato a conoscenza delle famiglie. Il personale che assuma servizio successivamente all'entrata in vigore ne riceve comunicazione all'atto della presa di servizio.

Il Regolamento è sottoposto a verifica al termine di ciascun anno scolastico, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 16, e ogniqualvolta mutino il quadro normativo, l'assetto organizzativo o le condizioni degli strumenti ammessi; le modifiche seguono le modalità previste per l'approvazione.